



# Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)

**Modifica del 2 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sugli alimenti per animali è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il presente capitolo si applica fatta salva l'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>2</sup> concernente i sottoprodotti di origine animale.

*Art. 22 cpv. 7, nota a piè di pagina*

<sup>7</sup> Pubblica l'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali<sup>3</sup>.

*Art. 42 cpv. 1 e 6*

<sup>1</sup> Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.

<sup>6</sup> Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.

<sup>1</sup> RS 916.307

<sup>2</sup> RS 916.441.22

<sup>3</sup> L'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali può essere consultato gratuitamente sul sito di Agroscope all'indirizzo [www.agroscope.admin.ch](http://www.agroscope.admin.ch) > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Allegato 2 > Elenchi 2.4a–2.4e ed Elenco 2.5.

*Art. 44 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le imprese del settore dell'alimentazione animale che producono, importano, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche alle aziende attive nella produzione primaria registrate o omologate conformemente all'articolo 47 capoverso 2.

*Art. 46 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per le aziende attive nella produzione primaria di alimenti per animali l'obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>4</sup> concernente la produzione primaria.

*Art. 47 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le aziende attive nella produzione primaria che producono alimenti per animali utilizzando additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l'insilamento, o premiscele che li contengono devono notificare tale attività all'UFAG ai fini della registrazione o dell'omologazione.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr